



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 109 DEL 10-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024 - ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

L'anno duemilaventicinque addì dieci del mese di Dicembre, alle ore 12:20 nella sala della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco MARIANNA DELL'APROVITOLA e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
SARDO GIUSEPPINA	X	
SGLAVO NICOLA	X	
ESPOSITO NICOLA		X
BARBATO RACHELE	X	

Numero totale PRESENTI: 4– ASSENTI: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000, recante il **Testo Unico Enti Locali** (TUEL) e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento Uffici e Servizi;
- il Decreto Sindacale **n. 2 del 17/02/2025** all'attribuzione della responsabilità del settore finanziario e conseguente attribuzioni di funzioni di cui agli art. 50, 107 e 109, comma 2, del TUEL;

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale prevede che:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione...”

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del TUEL e s.m.i., che stabiliscono che:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

*2. Il bilancio consolidato è redatto **secondo lo schema** previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni...”*

Visto il comma 8 dell'art. 151 dello stesso decreto, il quale dispone che:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118...”;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147 - quater del TUEL e s.m.i., che recitano che:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati...”;

Visto l'art. 9, comma quinquies, del D.L. n. 113/2016, che prevede che in caso di “...mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione,

dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi ...” del vincolo;

Considerato che il bilancio consolidato:

- ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria/patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- deve consentire, in particolare, di:
 - 1) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
 - 2) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
 - 3) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali/finanziarie di un gruppo di enti/società facenti capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista:

- la deliberazione di **C.C. n. 15 del 12/05/2025** di approvazione del rendiconto di gestione 2024, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;
- la deliberazione di **G.C. n. 107 del 1/12/2025** di individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Carinaro dell’esercizio 2024 e del conseguente perimetro di consolidamento;

Visti i bilanci dell’esercizio **2024** degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento, come riportato nella tabella seguente:

Elenco dei soggetti partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento del Comune di Carinaro per l'esercizio 2024					
Denominazione	Codice Fiscale/p.iva	Categoria	% partec.	Anno di riferim. Bil/rend	Metodo di consolid.
Consorzio per l'area di sviluppo industriale (A.S.I.) di Caserta	P.IVA : 01088160617	Consortile partecipata	7,85%	2024	Proporzionale
Ente Idrico Campano (E.I.C.)	P.IVA : 08787891210	Ente strumentale partecipato	0,1220%	2024	Proporzionale
I.T.L. SPA	P.IVA: 00100070614	Società a capitale pubblico partecipata	2,81%	2024	Proporzionale
Ente D’Ambito Gestione Rifiuti (E.D.A.)	P.IVA: 93111100611	Ente strumentale partecipato	0,78%		
ASMEL SCARL	P.IVA : 12236141003	Società a capitale pubblico partecipata	0,154%	2024	Proporzionale

Visto:

- l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

- l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio **2024**, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Servizio Finanziario dell'Ente;
- il comma 1, lett. d-bis), dell'art. 239 del TUEL, il quale stabilisce che l'organo di revisione elabora apposita *“relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo”*;

Visto, altresì,:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio **2024**, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Servizio Finanziario dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di prendere atto** dei contenuti della nota integrativa al Bilancio Consolidato 2024 in merito alle società partecipate che rassegnano una perdita d'esercizio;
- 3) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione all'Organo di Revisione dell'Ente per gli adempimenti previsti dall'art. 239, comma 1, lett. d-bis), del TUEL e s.m.i.;
- 4) **Di dare atto** che, a seguito dell'acquisizione del prescritto parere dell'Organo di Revisione, il predetto schema sarà sottoposto alla definitiva approvazione del Consiglio comunale;
- 5) **Di dichiarare** la delibera di Giunta Comunale di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa all'argomento indicato in oggetto e ritenuto di dover procedere alla approvazione della stessa;

ACQUISITI i prescritti pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti resi nei modi e termini di legge, favorevoli: all'unanimità

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Responsabile dell'Area, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00, con separata votazione, espressa per alzata di mano, dello stesso esito della precedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARIANNA DELL'APROVITOLA

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente
<http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15
giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[☒] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[☐] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.